

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DI CASSA FORENSE.

PARTE II: LA PENSIONE DI ANZIANITA' (CON CENNI ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE).

(*)

Ivan Bagli (**)

1. Premessa

Con il presente contributo proseguiamo la disamina delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito, *breviter*, anche Cassa Forense, o Cassa), iniziato nel numero 1/2018 di questa Rivista.

Come già ivi anticipato, la disciplina dei vari istituti previdenziali va ricercata sia nel Regolamento di Cassa Forense per le Prestazioni Previdenziali nella versione vigente¹ (di seguito, *breviter*, il “[Regolamento](#)”) che nelle fonti di rango legislativo, in *primis* la l.

[20 settembre 1980 n. 576](#) (Riforma del sistema previdenziale forense), normativa che, come vedremo, è stata oggetto di diversi rinvii alla Corte costituzionale (su cui *infra*).

2. Il quadro delle prestazioni previdenziali: disposizioni comuni e decorrenze.

Proseguendo nella disamina del Regolamento, l’art. 1², comma 1, elenca le prestazioni previdenziali erogate da Cassa Forense. Il secondo istituto previdenziale disciplinato dagli articoli da 1 a 6 è **la pensione di anzianità**, trattamento “auspicabile”, quanto quello di vecchiaia, in quanto **può essere chiesto dall’avvocato ancora in vita** (a differenza delle pensioni ai superstiti), che non abbia avuto problemi di salute (a differenza delle pensioni di invalidità e inabilità) né anomalie di carriera previdenziale (a

(*) Il presente contributo costituisce una rielaborazione della seconda parte della relazione tenuta al convegno organizzato da AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e ANF (Associazione Nazionale Forense – Sede di Pescara) presso il Tribunale di Pescara nel marzo 2018.

(**) avvocato del Foro di Rimini, componente del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

¹ Adottato con Delibera del Comitato dei Delegati del 26.6.2015 ed approvato con provvedimento ministeriale del 30.5.2016, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 143 del 21.6.2016

² Disposizione che in parte ricalca ed in parte integra la disciplina di cui all’art. 1, l. 576 del 1980.

differenza della pensione contributiva), ma **che abbia cessato di esercitare la professione**³ (a differenza della pensione di vecchiaia).

Come dispone l'art. 1, comma 2, **tutte le pensioni sono corrisposte su domanda dell'avente diritto**, mentre quanto alla decorrenza, i commi 3 e 4 della stessa disposizione introducono **tre diversi criteri**.

Due possono definirsi criteri "principali", ciascuno applicabile a più pensioni:

- quello **della domanda**, che regola le pensioni di invalidità, inabilità e vecchiaia contributiva, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda⁴;

- quello **della maturazione del diritto**, che regola le pensioni di vecchiaia, reversibilità e indiretta, decorrenti dal primo giorno del mese successivo all'evento da cui nasce il diritto⁵.

La **pensione di anzianità** non rientra in alcuna delle due suddette categorie, ma ha un regime *ad hoc*, dettato dal comma 8 dell'art. 59, l. 30 dicembre 1997 n. 449 (espressamente richiamato dall'art. 1, comma 4, Regolamento).

Questa la disciplina applicabile:

³ In base ai dati ufficiali dell'ente, alla fine del 2018 le pensioni di anzianità erogate da Cassa Forense erano 1.399, a fronte 14.076 pensioni di vecchiaia, su un totale di 29.072 pensioni vigenti (cfr. tabella a pag. 8).

⁴ Esempio: se l'avvocato fa domanda di pensione di invalidità il 25 marzo, la decorrenza sarà il 1° aprile, anche se la invalidità esisteva in data precedente alla domanda.

⁵ Esempio: se l'avvocato pensionato decede il 10 febbraio, la pensione di reversibilità decorre dal 1 marzo, anche se la domanda di pensione è presentata il 10 aprile.

- chi matura i requisiti entro il primo trimestre dell'anno, accede al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno;

- chi matura i requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, accede al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;

- chi matura i requisiti entro il terzo trimestre, accede al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- chi matura i requisiti entro il quarto trimestre accede al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Da notare che questo criterio⁶ introdotto dal Comitato dei Delegati con lo strumento regolamentare, inasprisce quello previsto dall'art. 1 della legge n. 578 del 1980, che invece applicava, al trattamento di anzianità, il più favorevole criterio della domanda.

Tale intervento innovativo è stato possibile in forza della delegificazione della materia. Infatti, come da ultimo ribadito da Corte cost. 67/2018, la trasformazione delle Casse categoriali dei liberi professionisti (tra cui Cassa Forense, istituita con l. 8 gennaio 1952 n. 6) in fondazioni di diritto privato, in forza del d. lgs. 30

⁶ Si veda sul tema, Cinelli, *Le "nuove" pensioni degli italiani*: prime note sul d.l. 4 del 2019 (Previdenza Forense 1/2019 pag. 13) ha parlato di "eterogenesi del sistema delle finestre". L'autore ha infatti giustamente evidenziato (con riferimento al sistema previdenziale pubblico) come tale sistema «istituito per la prima volta nell'ormai lontano 1994 esclusivamente per esigenze di razionalizzazione dell'attività degli uffici preposti alla liquidazione delle pensioni» si sia poi trasformato, attraverso l'aggiuntivo segmento temporale che ad esse corrisponde, in «strumento surretizio (e nemmeno poi tanto)» di elevazione dell'età pensionabile "nominale".

giugno 1994, n. 509⁷ ha determinato l'abbandono del sistema interamente disciplinato dalla legge.

Si è avuta quindi una vera e propria **delegificazione della disciplina**, che ha prodotto un sistema integrato, di duplice fonte: ad un tempo legale (quello della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quello della Cassa, di natura privatistica). Ciò, peraltro, per quanto concerne Cassa Forense, si traduce nel potere del Comitato dei Delegati di adottare regolamenti che possono anche derogare o abrogare leggi dello Stato. Tale potere - basato sulla ampia «*autonomia gestionale, organizzativa e contabile*» dell'ente medesimo che, nonostante la natura formalmente privatistica, continua a svolgere una attività di gestione di forme di previdenza ed assistenza tuttora obbligatorie e quindi di natura pubblicistica - è stato ribadito in molte occasioni dalla giurisprudenza di legittimità⁸, di merito⁹ e costituzionale¹⁰.

Con tali pronunce la giurisprudenza ha sostanzialmente definito il campo dell'attività regolamentare delle Casse Professionali in generale, statuendo «*il principio secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio*

della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizione di maggiore favore ... nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del pro-rata), senza che ne consegua la lesione dei diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica»¹¹.

3. La pensione di anzianità.

Vediamo ora i requisiti necessari per percepire il trattamento pensionistico di anzianità.

Secondo i criteri che andranno a regime a partire dal 1° gennaio 2020, per percepire la pensione di anzianità l'avvocato dovrà aver maturato 62 anni di età e 40 di effettiva iscrizione e contribuzione: in sintesi “quota 102”¹². Nel momento in cui esce questo numero della Rivista siamo invece ancora (fino al 31.12.2019) nel regime transitorio, con requisiti diversi, più favorevoli: per accedere a tale istituto è infatti sufficiente aver maturato 61 anni di età e 39 anni di anzianità

⁷ Attuazione delle delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

⁸ Cass. Civ., Sez. lav., 6 giugno 2011, n. 12209; Cass. Civ., Sez. lav., 16 novembre 2009, n. 14202.

⁹ *Ex plurimis*, Trib. Milano, 3 novembre 2015, n. 2877.

¹⁰ Corte Cost., 11 gennaio 2017, n. 7.

¹¹ Cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 10 agosto 2017, n. 19981.

¹² Derogando, quindi, a quanto prescritto dall'art. 3, l. 20 settembre 1980, n. 576, che prevedeva un minimo di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e **nessun limite anagrafico**.

contributiva, come evidenziato nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Età	Anzianità contributiva
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 (nati dal 1.1.1957 al 31.12.1958)	61	39
dal 1° gennaio 2020 (nati dal 1°/1/1958 in poi)	62	40

La misura della pensione di anzianità, in virtù del richiamo contenuto all'art. 7, comma 1, primo periodo¹³, agli artt. 4, 5, 6, del medesimo Regolamento, è calcolata alla stregua di quella di vecchiaia, per la cui trattazione rimandiamo al primo contributo sulla materia ([numero 1/2018 di questa Rivista](#)).

4. Le incompatibilità derivanti dall'ottenimento della pensione di anzianità e il primo intervento della Consulta: la sentenza n. 73 del 28 febbraio 1992.

Vediamo ora l'ulteriore presupposto per l'ottenimento della pensione di anzianità, dettato dall'art. 7, comma 2, primo periodo, Regolamento. **La corresponsione della pensione in discorso è subordinata alla cancellazione da tutti gli albi: dall'albo degli avvocati e da quello**

¹³ Così come l'art. 3 legge 576 del 1980, al comma 3, giusta il quale "la pensione (di anzianità) è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'art. 2".

speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ex art. 22, legge 247 31 dicembre 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense").

Il secondo periodo dello stesso comma 2 dispone altresì che la pensione di anzianità «è incompatibile con la *reiscrizione ad uno degli albi suddetti*». Corollario espressamente normato è anche il diritto della Cassa di ripetere le mensilità (oggettivamente indebite) corrisposte a seguito dell'insorgere della incompatibilità.

Quindi, in base a tale disposizione regolamentare, il trattamento di quiescenza di anzianità comporta per il professionista tanto l'obbligo di cancellazione da tutti gli albi quanto il successivo divieto di reiscrizione anche ad uno solo degli albi forensi.

Di ben diversa e più ampia portata era invece il divieto contenuto nell'art. 3 l. 576/1980, che disponeva la incompatibilità della pensione di anzianità con la iscrizione «a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente».

Su tale disposizione è infatti intervenuta la **Corte costituzionale che, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 73¹⁴**, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, nella parte in cui prevedeva la incompatibilità della

¹⁴ *Giur. it.*, 1992, I,1, 777

Giur. cost., 1992, 391

Giust. civ., 1992, I, 1138

Lav. nella p.a., 1992, 1225

Esposito, Arch. civ., 1992, 533

Prev. forense, 1992, fasc.2, 59

Cerreta, Dir. lavoro, II, 1992, 367

Dir. e prat. lav., 1992, 1069

Carbone, Foro it., I, 1992, 1030

corresponsione della pensione di anzianità **anche** con l'iscrizione ad albi ed elenchi di lavoratori autonomi **diversi** dagli albi forensi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente. Questo in sintesi il ragionamento che ha condotto il Giudice delle Leggi alla pronuncia di illegittimità costituzionale: *«Il logorio psicofisico, che si suppone essere la causa che induce il professionista, avvocato o procuratore, a ritirarsi dalla professione per fruire della pensione di anzianità, non dipende esclusivamente, né per la maggior parte, dalla durata giornaliera dell'impegno di lavoro, ma da vari fattori (stress, preoccupazioni, responsabilità, carico di spese di gestione, ecc.) assenti o, presenti in misura più attenuata, in altre attività. È quindi irrazionale che sia prevista l'incompatibilità del diritto a detta pensione di anzianità con l'iscrizione del professionista a qualsiasi altro albo o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi prestazione di lavoro subordinato¹⁵, restando consentito al medesimo esercitare attività di lavoro autonomo - purché esenti da tale iscrizione - o di consulenza continuativa e coordinata a favore di imprese, anche richiedenti un eventuale maggiore impegno. Non rileva, al riguardo, la sussistenza per alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), del divieto di lavoro dipendente, in quanto giustificato da una "ratio" estranea al sistema della previdenza forense, quale l'equiparazione a fini pensionistici, ai*

¹⁵ Sottolineature aggiunte.

lavoratori subordinati. L'incompatibilità in questione limita altresì, in misura eccessivamente gravosa, le future possibilità lavorative del pensionato, con conseguente violazione del principio del diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.¹⁶), in quanto detta incompatibilità non viene meno con il raggiungimento dell'età pensionabile, come avviene invece nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, in virtù della piena equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia. È pertanto costituzionalmente illegittimo - restando assorbiti gli ulteriori motivi in relazione all'art. 35, primo comma, Cost. e all'art. 38, secondo comma, Cost. - l'art. 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576, nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attività di lavoro dipendente¹⁷».

La Corte costituzionale ha quindi accolto una delle due questioni, sollevate dal Pretore di Napoli, di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, l. 576 del 1980, entrambe con riferimento ai seguenti articoli della Carta Costituzionale:

- 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza¹⁸);

¹⁶ Vedi nota 15

¹⁷ Neretto aggiunto.

¹⁸ Come è noto, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, espressioni quali principio di ragionevolezza, razionalità, proporzionalità, congruenza, coerenza sono spesso usate come

- 4, comma 1 (diritto al lavoro);
- 35, comma 1 (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni);
- e 38, comma 2 (diritto alla tutela previdenziale).

Più precisamente, la declaratoria di illegittimità è stata pronunciata per violazione del **principio di ragionevolezza** e del **diritto al lavoro**, restando invece assorbiti i motivi di impugnazione dedotti dal giudice *a quo* in riferimento agli artt. 25 e 38 Cost.

*

Quanto invece alla seconda norma censurata dallo stesso Pretore, ovvero la parte dell'art. 3, comma 2, [l. 576 del 1980](#), che **subordina la corresponsione della pensione di anzianità alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, con riferimento ai medesimi suddetti parametri di costituzionalità**, tale seconda questione è stata dichiarata **non fondata**, sulla base del seguente ragionamento che conserva una sua attualità (e che sarà in seguito integrato da un ulteriore arresto del Giudice delle leggi).

«La pensione di anzianità non è una ipotesi particolare della pensione di vecchiaia, ma è una forma previdenziale affatto diversa, indipendente dall'età e fondata esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva (cfr. sent. n. 194 del 1991).

sinonimi. Cfr, sul punto Cartabia, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, relazione alla Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, 24-26 ottobre 2013.

(...) l'art. 3, secondo comma, non ha una funzione di disincentivo della prosecuzione dell'attività professionale da parte dei titolari di pensione di anzianità (...) L'abbandono della professione, comprovato dalla cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, è una condizione strettamente inerente alla ratio di questa forma di pensione».

Prosegue poi la corte evidenziando le due possibili *rationes* dell'istituto prospettate nel corso del processo *a quo*:

- a) *«sia che la si intenda, analogamente alla pensione di anzianità dei lavoratori subordinati, come forma di riconoscimento e di premio a coloro che hanno adempiuto il dovere prescritto dall'art. 4, secondo comma, Cost. con una partecipazione assidua a un'attività di produzione sociale durata almeno trentacinque anni»*
- b) *«sia che la si intenda, secondo la prospettazione dell'Avvocatura dello Stato, come anticipo del godimento della pensione concesso in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale».*

*

5. La seconda pronuncia della Corte costituzionale: la sentenza n. 362 del 28 novembre 1997.

La stessa disposizione di legge ritornava davanti ai giudici della Consulta pochi anni dopo, per un nuovo vaglio di legittimità costituzionale, in una diversa prospettiva, più specifica: censura che

questa volta veniva dichiarata non fondata.

Giudice remittente era la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, che aveva promosso giudizio di legittimità costituzionale non più solo dell'art. 3 l. 576 del 1980, che detta la disciplina dell'istituto in parola, ma anche dell'art. 2 medesima legge (pensione di vecchiaia), il cui combinato disposto prevede, **in caso di reinscrizione all'albo del titolare di pensione di anzianità, da un lato la revoca di tale pensione e, dall'altro, l'esclusione del trattamento di vecchiaia.**

Il Collegio remittente riteneva la questione di legittimità degli artt. 2 e 3 della legge 576 fondata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., sulla base della seguente considerazione: «se si giustifica, come ha ritenuto la Corte Costituzionale, la incompatibilità della pensione di anzianità con la prosecuzione nella stessa attività professionale, **non si comprende perché, raggiunta l'età pensionabile, l'avvocato non possa riprendere quell'esercizio professionale, invece permesso all'iscritto che, conseguita la pensione di vecchiaia, intenda proseguire nella stessa attività, con la possibilità anche di incrementare, per effetto della ulteriore contribuzione, il trattamento pensionistico**».

La questione, come anticipato, veniva dichiarata infondata.

Quanto al **principio di ragionevolezza (art. 3)**, la Corte riteneva che «*non travalica i limiti di ragionevolezza il legislatore previdenziale che, nel delineare il regime della pensione di anzianità degli avvocati, anche a salvaguardia dell'equilibrio*

finanziario della gestione, ha discrezionalmente ritenuto di contenere il ricorso a questa particolare forma di tutela previdenziale anticipata, concessa anche in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale, e subordinata alla cancellazione dall'albo¹⁹».

Quanto al **diritto al lavoro (art. 4)**, la Corte osservava che «*particolari circostanze di fatto soggettive, in relazione a qualunque normativa, possono sempre rendere difficile la scelta di un certo tipo di lavoro sotto il profilo della convenienza economica ... senza che per questo la libertà di scelta sia esclusa²⁰ o compromessa (sentenza n. 132 del 1984)*».

6. Alcuni dati statistici.

Dopo la breve disamina delle due importanti pronunce della Corte costituzionale, al fine di chiarire la logica dell'istituto come oggi vigente, concludiamo con due tabelle che illustrano gli importi medi lordi delle pensioni erogate da Cassa Forense in essere al 31.12.2018, suddivise (oltre che per appartenenza di genere) anche per regione.

¹⁹ Neretto aggiunto.

²⁰ Neretto aggiunto.

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2018

DISTRIBUZIONE PER TIPO PENSIONE E SESSO

TIPO PENSIONE	NUMERO			IMPORTO MEDIO DI PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
VECCHIAIA	1.277	12.799	14.076	€31.923	€39.064	€38.416
ANZIANITA'	420	979	1.399	€31.654	€37.826	€35.973
INVALIDITA' e INABILITA'	560	874	1.434	€10.056	€12.442	€11.510
CONTRIBUTIVE	207	1.468	1.675	€4.655	€5.386	€5.296
INDIRETTE	2.668	202	2.870	€15.481	€14.125	€15.385
REVERSIBILITA'	7.330	288	7.618	€18.302	€16.660	€18.240
TOTALE	12.462	16.610	29.072	€18.947	€33.922	€27.503

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2018

DISTRIBUZIONE PER TIPO REGIONE E SESSO

REGIONE	NUMERO			IMPORTO MEDIO PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
VALLE D'AOSTA	20	17	37	€27.024	€40.203	€33.079
PIEMONTE	672	883	1.555	€24.043	€40.880	€33.604
LOMBARDIA	1.797	2.374	4.171	€24.010	€42.289	€34.414
LIGURIA	464	555	1.019	€20.779	€38.320	€30.333
VENETO	582	894	1.476	€21.596	€39.634	€32.522
EMILIA ROMAGNA	748	968	1.716	€22.528	€38.723	€31.663
FRIULI VENEZIA GIULIA	180	240	420	€22.259	€39.586	€32.160
TRENTINO ALTO ADIGE	111	180	291	€22.315	€47.608	€37.960
TOSCANA	732	1.051	1.783	€20.291	€38.814	€31.210
LAZIO	1.789	2.520	4.309	€18.663	€32.870	€26.971
UMBRIA	145	184	329	€19.663	€35.142	€28.320
MARCHE	226	366	592	€19.363	€35.487	€29.331
ABRUZZO	245	373	618	€16.559	€29.964	€24.650
MOLISE	60	80	140	€15.198	€27.826	€22.414
CAMPANIA	1.583	2.045	3.628	€14.781	€26.280	€21.262
PUGLIA	1.045	1.400	2.445	€15.422	€26.701	€21.880
BASILICATA	134	143	277	€13.919	€25.014	€19.647
CALABRIA	477	558	1.035	€13.869	€24.008	€19.336
SICILIA	1.183	1.450	2.633	€14.698	€27.011	€21.479

SARDEGNA	269	329	598	€18.236	€31.229	€25.384
NAZIONALE	12.462	16.610	29.072	€18.947	€33.922	€27.503

NORD	4.574	6.111	10.685	€ 23.041	€ 40.816	€ 33.207
CENTRO	2.892	4.121	7.013	€ 19.180	€ 34.720	€ 28.311
SUD E ISOLE	4.996	6.378	11.374	€ 15.063	€ 26.801	€ 21.646
NAZIONALE	12.462	16.610	29.072	€ 18.947	€ 33.922	€ 27.503

7. Conclusioni.

La pensione di anzianità è un istituto che, sebbene, come sopra evidenziato, abbia una importanza numerica pari a circa un decimo delle pensioni di vecchiaia (al 31.12.2018: 1.399 le prime e 14.076 le seconde), svolge non di meno una sua specifica funzione previdenziale. Peraltro, in questo periodo storico, in cui i redditi degli avvocati nell'ultima fase della carriera non crescono più come in passato, ma anzi spesso conoscono piuttosto una contrazione, l'accesso a questo trattamento di quiescenza può apparire più interessante anche per un motivo ulteriore.

Prendendo ad esempio il pensionato a cui si applicherà integralmente l'attuale sistema e a cui quindi, per il calcolo della pensione, il coefficiente dell'1,4% verrà applicato sulla media di tutti i redditi della sua carriera professionale, dal primo all'ultimo anno di iscrizione alla Cassa, l'eventuale diminuzione dei redditi prodotti nel 62°, 63° e 64° anno di vita, inciderà negativamente sull'importo finale della pensione, in modo non irrilevante.

Per intenderci, con quaranta anni di contribuzione e un reddito medio di €

50.000,00 (quindi con una pensione lorda annua di €28.000,00), tre anni di reddito a €20.000,00 hanno l'effetto di ridurre il reddito medio a €47.750,00 (quindi con una pensione lorda annua di €26.740,00).

A fronte di tale conteggio (verificabile anche attraverso l'uso del simulatore sul sito di Cassa Forense, nell'area riservata), è possibile che alcuni Colleghi, qualora negli ultimissimi anni della professione prima dell'accesso alla pensione constatino una flessione dei propri redditi, decidano di anticipare il pensionamento pur a fronte dell'obbligo di cancellazione dall'albo, accedendo quindi all'istituto della pensione di anzianità.

Ovviamente se questo è il lato positivo dal punto di vista del pensionando, dal punto di vista della Cassa, qualora il fenomeno divenisse massiccio, ciò potrebbe avere, per contropartita, un impatto negativo sui conti dell'ente, alla luce della semplice considerazione che chi si cancella dall'albo e dalla Cassa non solo cessa, ovviamente, di pagare i contributi, ma al tempo stesso inizia prima a percepire la pensione, la cui erogazione avrà pertanto una durata più lunga.